

Tax | Aggiornamento

Marzo 2024

Sommario

AGGIORNAMENTO NORMATIVO	4
✓ Interventi a sostegno della competitività dei capitali “DDL Capitali convertito in Legge” (L. n. 21 del 5 marzo 2024).....	4
✓ Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali “D.L. Agevolazioni Fiscali” (DL del 29 marzo 2024 n. 39)	4
PRASSI MINISTERIALE	5
RISPOSTE ALLE ISTANZE DI INTERPELLO	5
✓ Premi di produttività – inapplicabilità del regime agevolativo in assenza di obiettivi aziendali incrementali (Risposta Interpello Agenzia delle Entrate n. 59 del 5 marzo 2024)	5
✓ Trattamento fiscale, agli effetti dell’IVA e dell’imposta di registro, applicabile alla operazioni di cessione, di determinati alloggi definiti “sociali”, effettuate nei confronti di un Comune e alle operazioni di locazioni dei medesimi alloggi rese dallo stesso Comune (Risposta Interpello Agenzia delle Entrate n. 60 del 5 marzo 2024).....	5
✓ Asseverazione “Sisma bonus” – Remissione in bonis (Risposta Interpello Agenzia delle Entrate n. 64 dell’8 marzo 2024).....	6
✓ IVA – condizioni per accedere al rimborso (Risposta Interpello Agenzia delle Entrate n. 66 dell’11 marzo 2024)	7
✓ Accertamento – Riduzione dei termini di decadenza – Non applicabilità al gruppo IVA (Risposta Interpello Agenzia delle Entrate n. 69 del 12 marzo 2024)	7
✓ Erroricontabili – correzione – OIC adopter – rilevanza fiscale – derivazione art. 83 del Tuir – componente negativo – limiti alla deducibilità – IRES – rilevanza ai fini IRAP – effetti ai fini ACE (Risposta Interpello Agenzia delle Entrate n. 73 del 21 marzo 2024)	7
✓ Superbonus – possibilità di beneficiare del comma 10- <i>bis</i> dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) per una ONLUS (Risposta Interpello Agenzia delle Entrate n. 75 del 21 marzo 2024)	8
✓ Condizione sospensiva (Risposta Interpello Agenzia delle Entrate n. 78 del 22 marzo 2024)	8
✓ Trattamento fiscale delle opere di urbanizzazione primaria. Aliquota IVA agevolata del 10% applicabile ad una strada urbana di	

scorrimento (Risposta Interpello Agenzia delle Entrate n. 80 del 25 marzo 2024)	9
✓ Trattamento fiscale ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale applicabile ad una operazione di "Trasferimento Universale del Patrimonio" prevista da ordinamento estero comportante trasferimento della proprietà di immobili in Italia (Risposta Interpello Agenzia delle Entrate n. 81 del 28 marzo 2024)	9
✓ Third Party Litigation Funding – Trattamento IVA (Risposta Interpello Agenzia delle Entrate n. 83 del 28 marzo 2024)	10
✓ Fusione e contestuale scissione totale asimmetrica – società unipersonali beneficiarie – mantenimento dei medesimi patrimoni delle società ante fusione (Risposta Interpello Agenzia delle Entrate n. 84 del 29 marzo 2024)	10
RISOLUZIONI.....	11
✓ Termine di presentazione, da parte dei sostituti d'imposta, delle Certificazioni Uniche (CU) di redditi di lavoro autonomo esercitato abitualmente ("professionale") (Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 13/E del 4 marzo 2024).....	11
✓ Detrazione spettante per l'acquisto di case antisismiche – Conclusione dei lavori strutturali dell'edificio prima della stipula dell'atto di compravendita (Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 14/E dell'8 marzo 2024).....	12
✓ Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modelli F24 e F24 "enti pubblici" (F24 EP), dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) relativa ai fabbricati ad uso abitativo, diversi dall'abitazione principale o assimilata e ulteriori rispetto al primo (Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 16/E del 12 marzo 2024).....	12
PROVVEDIMENTI.....	13
✓ Modifiche al provvedimento in tema di emissione e ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabili nel territorio dello Stato (Provvedimento n. 105669/2024 dell'8 marzo 2024).....	13
✓ Modifica delle informazioni da trasmettere per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e successive modificazioni (Provvedimento n. 125654/2024 del 14 marzo 2024).....	13
CIRCOLARI.....	14
✓ Novità in materia di reddito di lavoro dipendente (Circolare n. 5/E del 7 marzo 2024).....	14
✓ Rifiuto delle cessioni dei crediti successive alla prima già accettate (Circolare n. 6/E dell'8 marzo 2024).....	14
AGGIORNAMENTO GIURISPRUDENZIALE.....	15
✓ Conferimento di immobile in società estera - Imposta in misura fissa - Condizioni - Sede legale estera - Esterovestizione – Esclusione (Corte di Cassazione, Sent. n. 5924 del 5 marzo 2024).....	15
✓ Il meccanismo dell'esportazione abituale altera la regola ordinaria (Corte di Cassazione, Sent. n. 5778 del 4 marzo 2024).....	15
UNIONE EUROPEA.....	16

✓ Principi di neutralità dell'IVA e di proporzionalità ostativi alla normativa nazionale (Corte di Giustizia UE, sez. VII, n. C-341/22 del 7 marzo 2024)...	16
✓ Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto (IVA) (Corte di Giustizia UE, sez. VII, n. C-606/22 del 21 marzo 2024).....	17
ASSONIME	17
✓ Circolare 5/2024 - I nuovi regolamenti sugli aiuti di Stato <i>de minimis</i> e sugli aiuti <i>de minimis</i> per i servizi di interesse economico generale.....	17

AGGIORNAMENTO NORMATIVO

✓ **Interventi a sostegno della competitività dei capitali “DDL Capitali convertito in Legge” ([L. n. 21 del 5 marzo 2024](#))**

Il Legislatore con l'introduzione della L. n. 21 del 5 marzo 2024 (la “**Legge Capitali**”) è intervenuto con l'obiettivo di sostenere la competitività dei capitali e di attuare una riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali.

Le principali novità introdotte dalla Legge Capitali sono le seguenti:

- (i) novità in materia di PMI:
 - a. estensione della definizione di PMI quotate;
 - b. previsione di uno specifico procedimento di dematerializzazione delle quote di srl-PMI;
- (ii) semplificazioni nelle procedure di ammissione alla quotazione;
- (iii) eliminazione dell'obbligo di segnalazione delle operazioni effettuate da parte degli azionisti di controllo, che detengano azioni in misura pari o superiore al 10% del capitale;
- (iv) possibilità per il Consiglio di Amministrazione uscente delle società di capitali di presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti del medesimo organo di amministrazione, a determinate condizioni;
- (v) innovazioni al regime delle società di investimento a capitale variabile (“**SICAV**”) e a capitale fisso (“**SICAF**”). Le novità introdotte vertono principalmente su:
 - a. la semplicità di costituzione delle SICAF e SICAV in gestione esterna, equiparata ora a quella dei fondi in forma contrattuale;
 - b. la conferma del regime di segregazione patrimoniale dei comparti di una medesima SICAV o SICAF;
 - c. si fa chiarezza sulla procedura di gestione delle situazioni di insolvenza; e
 - d. continuità gestoria;
- (vi) novità in materia di sanzioni Consob;
- (vii) raddoppio del limite dell'attivo delle banche popolari, al superamento del quale vi è l'obbligo di trasformazione in società per azioni (da 8 miliardi di euro a 16 miliardi di euro).

✓ **Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali “D.L. Agevolazioni Fiscali” ([DL del 29 marzo 2024 n. 39](#))**

Il Legislatore con l'introduzione del D.L. n. 39 del 29 marzo 2024 (il “**D.L. Agevolazioni Fiscali**”) è intervenuto in materia di crediti d'imposta per interventi edilizi e di altre agevolazioni fiscali. Il D.L. Agevolazioni Fiscali è entrato in vigore il giorno 30 marzo 2024.

Le novità introdotte dal D.L. Agevolazioni Fiscali sono le seguenti:

- (i) l'estensione del “*blocco*” delle opzioni per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per il c.d. “*sconto sul corrispettivo*”;
- (ii) la preclusione alla “*remissione in bonis*” in relazione alle comunicazioni di opzione per interventi “*edilizi*”, che dovevano essere effettuate entro il 4 aprile 2024;

- (iii) l'introduzione dell'obbligo di comunicare l'ammontare delle spese sostenute nel 2024 e nel 2025 relative agli interventi di riduzione del rischio sismico o di riqualificazione energetica agevolati con il superbonus;
- (iv) il divieto di compensazione dei crediti d'imposta per bonus "edilizi" in presenza di ruoli scaduti superiori a 10.000 euro;
- (v) le limitazioni alla cessione dei crediti d'imposta relativi alla c.d. "super ACE";
- (vi) l'introduzione di una comunicazione preventiva ai fini dell'utilizzo in compensazione nel modello F24 del credito d'imposta per investimenti in beni 4.0;
- (vii) la riapertura dei termini per aderire al ravvedimento operoso speciale (termine posticipato al 31 maggio 2024);
- (viii) le modifiche al divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti superiori a 100.000 euro, applicabile dal 1° luglio 2024;
- (ix) la decorrenza del nuovo contraddittorio preventivo. Con l'art. 7, comma 1, del D.L. Agevolazioni Fiscali si prevede che le modifiche in tema di contraddittorio preventivo operino per gli atti emessi dal 30 aprile 2024.

PRASSI MINISTERIALE

RISPOSTE ALLE ISTANZE DI INTERPELLO

- ✓ **Premi di produttività – inapplicabilità del regime agevolativo in assenza di obiettivi aziendali incrementali ([Risposta Interpello Agenzia delle Entrate n. 59 del 5 marzo 2024](#))**

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 59 del 5 marzo 2024, ha chiarito che, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva sui premi di risultato ex art. 1, comma 182 ss. della L. n. 208/2015, è necessario che sussistano in modo concorrente le seguenti condizioni:

- (i) il raggiungimento degli obiettivi prefissati sia collegato con l'erogazione del premio;
- (ii) sia misurato e verificato un valore incrementale rispetto a quello registrato in riferimento all'anno precedente.

Per i premi e le somme erogati negli anni 2023 e 2024, l'aliquota dell'imposta sostitutiva, di cui al comma 182, è ridotta dal 10% al 5%, come disposto dall'art. 1, comma 63, L. n. 197/2022 (la "**Legge di Bilancio 2023**") e dall'art. 1, comma 18, L. n. 213/2023 (la "**Legge di Bilancio 2024**").

Se le condizioni sopra riportate non sono soddisfatte entrambe, il regime fiscale agevolato non potrà trovare applicazione.

- ✓ **Trattamento fiscale, agli effetti dell'IVA e dell'imposta di registro, applicabile alla operazioni di cessione, di determinati alloggi definiti "sociali", effettuate nei confronti di un Comune e alle operazioni di locazioni dei medesimi alloggi rese dallo stesso Comune ([Risposta Interpello Agenzia delle Entrate n. 60 del 5 marzo 2024](#))**

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 60 del 5 marzo 2024, si è pronunciata in tema di detraibilità IVA sull'acquisto di alloggi sociali, ossia le unità immobiliari adibite ad uso residenziale in locazione permanente che svolgono una funzione di interesse generale al fine di ridurre il disagio abitativo di individui svantaggiati e che sono classificate catastalmente come immobili abitativi.

Nello specifico, l'Agenzia delle Entrate ha affermato:

- (i) l'indetraibilità dell'IVA, ai sensi dell'art. 19-*bis*, comma 1, lett. i) del D.P.R. n. 633/1972 (il "**Decreto IVA**"), assolta su acquisto, recupero e gestione, in quanto non applicabile la deroga al regime di indetraibilità riconosciuta in passato per l'IVA gravante sull'acquisto di immobili classificati come abitativi e destinati ad un'attività ricettiva (cfr. Risoluzione n. 18/E/2012);
- (ii) l'impossibilità di poter beneficiare dell'aliquota ridotta del 4% "prima casa" (essendo l'acquirente, il Comune, un soggetto diverso da una persona fisica);
- (iii) la possibilità di optare per l'IVA nella misura del 10% come previsto dal n. 127-duodevices) della Tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA.

✓ **Asseverazione "*Sisma bonus*" – Remissione in bonis ([Risposta Interpello Agenzia delle Entrate n. 64 dell'8 marzo 2024](#))**

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 64 del 8 marzo 2024, ha fornito chiarimenti in merito agli effetti relativi alla mancata presentazione nei termini dell'asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico (l'**"Asseverazione *Sisma bonus*"**).

Nel caso di specie, un condominio ha in corso lavori edili condominiali ricadenti nell'agevolazione *super sisma bonus* 110%. L'istante precisa che il deposito dell'Asseverazione *Sisma bonus*, non solo è avvenuto oltre la data di inizio lavori, ma addirittura la sanzione per la remissione *in bonis* dell'Asseverazione *Sisma bonus* è stata liquidata in data successiva a quella di presentazione della comunicazione di opzione per lo sconto in fattura di cui all'art. 121, comma 7 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, in tal caso è possibile avvalersi di quanto disposto dall'art. 25 del D.L. n. 104 del 10 agosto 2023, convertito con modificazioni dalla L. del 9 ottobre 2023, secondo cui "*nelle ipotesi in cui i crediti non ancora utilizzati, derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'art. 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, [...] l'ultimo cessionario è tenuto a comunicare tale circostanza all'Agenzia delle Entrate entro trenta giorni dall'avvenuta conoscenza dell'evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito.*" Dal momento in cui la comunicazione riportante la volontà di non utilizzare il credito viene accolta, rendendo di fatto priva di effetti la cessione, si ritiene che l'istante possa, successivamente e nuovamente, procedere con la cessione dei crediti che, per l'effetto, risulterà successiva alla regolarizzazione della tardiva asseverazione.

✓ **IVA – condizioni per accedere al rimborso ([Risposta Interpello Agenzia delle Entrate n. 66 dell'11 marzo 2024](#))**

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 66 dell'11 marzo 2024, ha fornito chiarimenti sul soggetto legittimato alla presentazione dell'istanza di rimborso di cui all'art. 30-ter del Decreto IVA.

Nel caso di specie, la società committente, dopo aver ricevuto un accertamento sulla diversa qualificazione del rapporto da “*contratto di appalto per servizi*”, soggetto ad IVA, a “*contratto di somministrazione di lavoro*”, non soggetto a IVA, ha riversato le somme accertate in quanto “*non detraibili*”. Non potendo ricevere da parte del fornitore, soggetto a procedura concorsuale, alcuna nota di variazione IVA né il rimborso dell'IVA a suo tempo corrisposta, l'istante chiede all'Agenzia delle Entrate di poter presentare istanza di rimborso diretta, entro due anni dall'intervenuto evento che ha duplicato l'imposta.

Secondo l'Agenzia delle Entrate la domanda di rimborso può essere presentata solamente dal cedente, entro il termine decadenziale di due anni dalla restituzione dell'IVA al committente, mentre per quest'ultimo l'unica soluzione è quella di pretendere la restituzione dell'imposta da parte del fornitore ricorrendo agli strumenti civilistici.

✓ **Accertamento – Riduzione dei termini di decadenza – Non applicabilità al gruppo IVA ([Risposta Interpello Agenzia delle Entrate n. 69 del 12 marzo 2024](#))**

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 69 del 12 marzo 2024, ha fornito chiarimenti in merito all'applicabilità della riduzione dei termini di accertamento riconosciuta ai soggetti che utilizzano strumenti tracciabili per gli incassi e i pagamenti superiori a 500 euro ex art. 3 del D.Lgs. n. 127/2015.

L'Agenzia delle Entrate ha escluso l'applicabilità della disciplina al Gruppo IVA ed ai suoi aderenti sulla base delle due seguenti considerazioni:

- (i) l'applicabilità dell'art. 3 del D.Lgs. n. 127/2015 è esclusa in radice in quanto i membri del Gruppo IVA non possono considerarsi “*soggetti passivi d'imposta*” perché la qualifica di soggetto passivo IVA è assunta dal gruppo stesso;
- (ii) l'istituto del Gruppo IVA: (a) non ha rilevanza ai fini delle imposte sui redditi; (b) non presenta alcuna dichiarazione per i partecipanti al Gruppo IVA; e (c) non avrebbe legittimazione nel manifestare alcuna volontà dei membri in tale ambito.

✓ **Errori contabili – correzione – OIC adopter – rilevanza fiscale – derivazione art. 83 del Tuir – componente negativo – limiti alla deducibilità – IRES – rilevanza ai fini IRAP – effetti ai fini ACE ([Risposta Interpello Agenzia delle Entrate n. 73 del 21 marzo 2024](#))**

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 73 del 21 marzo 2024, ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina sulla correzione degli errori contabili applicabile ai soggetti che adottano il principio di derivazione rafforzata e sottopongono il bilancio alla revisione legale a decorrere dal periodo di imposta 2022.

Nello specifico, tale disciplina:

- (i) si applica agli errori contabili corretti nel 2022 e relativi a componenti di reddito di competenza di esercizi precedenti;
- (ii) si riferisce ad errori qualificabili come tali dai principi contabili, indipendentemente dalla loro "rilevanza" (e, quindi, sia agli errori rilevanti che a quelli non rilevanti), mentre non trovano applicazione agli errori che sono conseguenza di una non corretta applicazione di norme fiscali;
- (iii) determina la rilevanza ai fini IRES delle poste correttive nell'esercizio in cui avviene la correzione, mentre non incide sulla natura del componente reddituale (continuando quindi a trovare applicazione le norme che limitano o riducono la rilevanza fiscale dei componenti negativi di reddito, i quali sono deducibili per l'importo che sarebbe stato deducibile nel periodo d'imposta in cui l'errore è stato commesso).

Nel caso di specie:

- (i) gli interessi passivi impliciti nei canoni di leasing oggetto di correzione sono deducibili ai fini IRES tenendo conto delle limitazioni di cui all'art. 96 del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 ("TUIR");
- (ii) le poste correttive non sono rilevanti ai fini ACE.

- ✓ **Superbonus – possibilità di beneficiare del comma 10-bis dell'art. 119 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) per una ONLUS ([Risposta Interpello Agenzia delle Entrate n. 75 del 21 marzo 2024](#))**

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 75 del 21 marzo 2024, ha fornito chiarimenti sulla possibilità per organizzazioni di volontariato (OdV) e associazioni di promozione sociale (APS) di poter beneficiare dell'agevolazione c.d. "Superbonus" "potenziato" previsto dall'art. 119 commi 8-ter e 10-bis del D.L. n. 34/2020 (il "Decreto Rilancio"). Per accedere al Superbonus "potenziato" è necessario, tra l'altro, che i predetti soggetti svolgano "attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali".

L'istante chiarisce che l'immobile oggetto di intervento sarà adibito allo svolgimento di una attività di "social housing", che si concretizzerà nella locazione, a canoni calmierati, di alloggi e servizi abitativi a favore di soggetti disagiati. L'Agenzia delle Entrate ha negato la possibilità di beneficiare dell'agevolazione Superbonus in quanto l'attività di social housing non configura come attività di assistenza rientrante tra quelle ricomprese nel settore dell'"assistenza sociale e sociosanitaria" disciplinate all'art. 10, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 460/1997.

- ✓ **Condizione sospensiva ([Risposta Interpello Agenzia delle Entrate n. 78 del 22 marzo 2024](#))**

L'Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 78 del 22 marzo 2024 ha affermato che il contratto di cessione del marchio in cui il trasferimento della proprietà è subordinato alla condizione del versamento integrale del prezzo entro una determinata

data, sconta l'imposta di registro proporzionale con aliquota del 3% (ex art. 9 della Tariffa parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986) già in sede di registrazione.

La condizione apposta al contratto deve essere qualificata come meramente protestativa e trova, quindi, applicazione l'art. 27 comma 3 del DPR 131/1986 che, in caso vendita con riserva di proprietà (art. 1523 c.c.) o di atto sottoposto a condizione che ne fa dipendere gli effetti dalla mera volontà dell'acquirente, impone di applicare l'imposta di registro come se la condizione non fosse apposta.

- ✓ **Trattamento fiscale delle opere di urbanizzazione primaria. Aliquota IVA agevolata del 10% applicabile ad una strada urbana di scorrimento ([Risposta Interpello Agenzia delle Entrate n. 80 del 25 marzo 2024](#))**

Con la risposta di interpello n. 20 del 25 marzo 2024 l'Agenzia delle Entrate si è espressa sul trattamento fiscale delle opere di urbanizzazione primaria, in particolare sul regime agevolato con aliquota IVA al 10% previsto dal combinato disposto dei numeri 127-*quinquies* e 127-*septies* della Tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA.

Nel caso di specie, la Provincia istante ha chiesto all'Agenzia delle Entrate chiarimenti sulla corretta applicazione dell'aliquota IVA alla realizzazione "ex novo", mediante contratto di appalto, di interventi su "strada urbana di scorrimento" ed in particolare sulla correttezza dell'applicazione del regime agevolato con aliquota IVA al 10% di cui sopra.

L'Agenzia delle Entrate, con parere favorevole, ha affermato che la realizzazione "ex novo" di un intervento edilizio su una strada urbana di scorrimento, finalizzato al potenziamento infrastrutturale della stessa, rientra tra le opere di urbanizzazione primaria che possono beneficiare dell'aliquota IVA ridotta in quanto, il regime agevolativo, risulta applicabile ad una strada urbana di scorrimento e trova applicazione, tra l'altro, per le "opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865".

- ✓ **Trattamento fiscale ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale applicabile ad una operazione di "Trasferimento Universale del Patrimonio" prevista da ordinamento estero comportante trasferimento della proprietà di immobili in Italia ([Risposta Interpello Agenzia delle Entrate n. 81 del 28 marzo 2024](#))**

Con la risposta ad interpello n. 81 del 28 marzo 2024 l'Agenzia delle Entrate ha affermato che, nel caso in cui per effetto dell'istituto di diritto francese c.d. "Trasferimento Universale del Patrimonio" (la "TUP"), una società francese, proprietaria di immobili nel territorio italiano, proceda allo scioglimento e al trasferimento automatico dell'intero patrimonio alla società controllante italiana (c.d. "dissolution" del *Code civil* francese) trovano applicazione:

- (i) l'imposta di registro in misura proporzionale del 9% ai sensi dell'art. 1 della Tariffa Parte I allegata al D.P.R. n. 131/1986, calcolata sul valore corrente dei beni immobili ubicati in Italia che vengono trasferiti;
- (ii) le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna ai sensi dell'art. 30, comma 3 del D.Lgs. n. 23/2011.

Nel caso di specie, l'istante aveva prospettato all'Agenzia delle Entrate la similarità tra l'operazione TUP, la quale per la legge francese avviene automaticamente senza che occorran operazioni di liquidazioni, e l'operazione straordinaria della fusione, auspicando un atteggiamento neutrale da parte dell'Agenzia delle Entrate. Di parere contrario l'Agenzia delle Entrate, la quale non ha accolto la soluzione prospettata dall'istante, affermando che la fusione è un fenomeno non confrontabile con la TUP e che, quindi, alla trasmissione del patrimonio originata da una TUP si deve applicare la disciplina fiscale propria dell'assegnazione dei beni sociali ai soci.

✓ **Third Party Litigation Funding – Trattamento IVA ([Risposta Interpello Agenzia delle Entrate n. 83 del 28 marzo 2024](#))**

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 83 del 28 marzo 2024, si è espressa in materia di trattamento ai fini IVA delle operazioni di "Third Party Litigation Funding".

In particolare, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che i servizi forniti dalla società istante nelle operazioni di "Third Party Litigation Funding" sono di natura finanziaria e, qualora avessero rilevanza territoriale in Italia, sarebbero esenti da IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. n) del Decreto IVA. Inoltre, è stato specificato che, riguardo gli adempimenti di fatturazione, trattandosi di prestazioni esenti, bisogna applicare l'art. 22, comma 1, del Decreto IVA, secondo il quale l'emissione della fattura non è obbligatoria, a meno che non sia richiesta dal cliente, e ciò deve avvenire non oltre il momento dell'effettuazione dell'operazione per le operazioni esenti ai fini IVA.

✓ **Fusione e contestuale scissione totale asimmetrica – società unipersonali beneficiarie – mantenimento dei medesimi patrimoni delle società ante fusione ([Risposta Interpello Agenzia delle Entrate n. 84 del 29 marzo 2024](#))**

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 84 del 29 marzo 2024, si è pronunciata in relazione alla sussistenza di abuso del diritto ex art. 10-bis della L. n. 212/2000. Il caso di specie riguarda tre società di gestione immobiliare (proprietarie di tre lotti di uguale valore) e partecipate in misura paritaria da tre componenti di uno stesso nucleo familiare. A causa delle diverse vedute sullo sviluppo dell'attività, i soci all'interno dell'istanza presentano la volontà di separarsi diventando ciascuno titolare esclusivo di una società e tramite questa di un lotto immobiliare. Per raggiungere lo scopo, il percorso prescelto è la fusione delle tre società, seguita da una scissione asimmetrica.

Con riferimento agli elementi che secondo l'Agenzia delle Entrate configurano un'operazione rilevante ai fini della disciplina dell'abuso del diritto si riporta quanto segue:

- (i) **Indebito vantaggio fiscale:** l’Agenzia delle Entrate osserva che ciascuna delle tre società beneficiarie finali disporrà del medesimo patrimonio immobiliare delle tre società originarie essendo totalmente partecipata da uno dei soci.
- Le operazioni di fusione e di scissione sono caratterizzate dal principio di neutralità fiscale. In linea di principio il fatto di porre in essere delle operazioni per sfruttare la neutralità fiscale non configura di per sé abuso del diritto, ma le due operazioni sono poste in essere, nel caso di specie, allo scopo di assegnare alle tre società beneficiarie neocostituite lo stesso patrimonio immobiliare che all’origine era detenuto rispettivamente da Alfa, Beta e Gamma, continuando l’attività di gestione immobiliare già svolta in precedenza. L’Agenzia delle Entrate ha pertanto ritenuto che il medesimo obiettivo poteva essere raggiunto con delle cessioni di partecipazioni (realizzative) mentre è stato effettuato mediante due operazioni finalizzate a riproporre lo *status quo ante*, ma separando i destini dei soci. Le due operazioni di segno opposto (fusione e poi scissione) sono quindi nell’interesse dei soci, non delle società ed il vantaggio fiscale che ne deriva è indebito in quanto le operazioni aggirano delle cessioni di partecipazioni tassate ex art. 67 del TUIR.
- (ii) **Sostanza economica:** l’Agenzia delle Entrate osserva che mancanza di sostanza economica dell’operazione in quanto alcune società erano state costituite da precedenti scissioni, per essere poi riunite con una fusione e nuovamente separate con tre scissioni totali asimmetriche. Per l’Agenzia delle Entrate tale obiettivo poteva essere più semplicemente raggiunto mediante operazioni di cessioni di quote.
- (iii) **Assenza di valide ragioni extra-fiscali non marginali:** per l’Agenzia delle Entrate non sussistono in quanto non addotte altre cause diverse dal conseguimento di un vantaggio fiscale; gli obiettivi potevano essere raggiunti in altro modo, più consoni.

RISOLUZIONI

- ✓ **Termine di presentazione, da parte dei sostituti d’imposta, delle Certificazioni Uniche (CU) di redditi di lavoro autonomo esercitato abitualmente (“professionale”) ([Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 13/E del 4 marzo 2024](#)).**

Con la Risoluzione n. 13/E datata 4 marzo 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti riguardo ai tempi di presentazione da parte dei sostituti di imposta delle Certificazioni Uniche (“CU”) di redditi di lavoro autonomo “professionale”, ovvero esercitato abitualmente.

L’Agenzia delle Entrate ha ribadito che sebbene la scadenza generale per la trasmissione delle CU sia il 16 marzo dell’anno successivo a quello di corresponsione dei redditi, le CU contenenti solo redditi esenti o non dichiarabili tramite la dichiarazione precompilata possono essere inviate anche per il 2024 entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (il Modello 770), ossia entro il 31 ottobre 2024.

A partire dalle CU relative al periodo d’imposta 2024:

- (i) le informazioni presenti nelle CU contenenti redditi dichiarabili solo con il modello REDDITI PF saranno ordinariamente utilizzate per l'elaborazione della dichiarazione precompilata;
 - (ii) l'invio di tutte le certificazioni contenenti redditi dichiarabili mediante il modello 730 oppure mediante il modello REDDITI PF (compresi i redditi di lavoro autonomo "professionale") dovrà essere effettuato entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.
- ✓ **Detrazione spettante per l'acquisto di case antisismiche – Conclusione dei lavori strutturali dell'edificio prima della stipula dell'atto di compravendita ([Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 14/E dell'8 marzo 2024](#)).**

L'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 14 dell'8 marzo 2024 ha chiarito che il c.d. *sisma bonus* acquisti (disciplinato dall'art. 16 comma 1-*septies* del D.L. n. 63/2013), spetta anche per le unità immobiliari classificate in una delle categorie catastali provvisorie (ad esempio, F/3) facenti parti di edifici demoliti e ricostruiti (situati all'interno delle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3) sui quali, entro la data di stipula dell'atto di compravendita (che deve avvenire entro il 31 dicembre 2024), sono stati comunque ultimati gli interventi sulle parti strutturali.

L'Agenzia delle Entrate evidenzia i seguenti requisiti da rispettare per beneficiare dell'agevolazione fiscale:

- (i) l'intervento di demolizione e ricostruzione dell'edificio deve determinare la riduzione di una o due classi di rischio sismico, asseverata ai sensi dell'art. 3, D.M. n. 58/2017;
 - (ii) l'atto di compravendita deve essere stipulato entro il termine di vigenza dell'agevolazione.
- ✓ **Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modelli F24 e F24 "enti pubblici" (F24 EP), dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) relativa ai fabbricati ad uso abitativo, diversi dall'abitazione principale o assimilata e ulteriori rispetto al primo ([Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 16/E del 12 marzo 2024](#)).**

Con la nota n. 0115669 del 21 febbraio 2024, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ha chiesto l'istituzione del codice tributo per il versamento dell'ILIA (imposta sostitutiva dell'IMU Regione autonoma Friuli Venezia Giulia) relativa ai fabbricati ad uso abitativo, diversi dall'abitazione principale o assimilata e ulteriori rispetto al primo e la ridenominazione del codice tributo "5901" denominato "*ILIA - imposta locale immobiliare autonoma per i fabbricati ad uso abitativo, diversi dall'abitazione principale o assimilata - legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 14 novembre 2022, n. 17*".

Pertanto, l'Agenzia delle Entrate per consentire il versamento, tramite i modelli F24 e F24 EP, delle somme in argomento ha istituito il codice tributo "5902" denominato "*ILIA - imposta locale immobiliare autonoma per i fabbricati ad uso abitativo, diversi*

dall'abitazione principale o assimilata e ulteriori rispetto al primo - legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 14 novembre 2022, n. 17, articolo 9, comma 3".

In sede di compilazione del modello F24 EP, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione "ILIA" (valore 9), in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna "importi a debito versati".

Inoltre, è stato ridenominato il codice tributo "5901" come "ILIA - imposta locale immobiliare autonoma per il primo fabbricato ad uso abitativo, diverso dall'abitazione principale o assimilata - legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 14 novembre 2022, n. 17, articolo 9, comma 2".

Restano ferme le indicazioni sulle modalità di compilazione contenute nella risoluzione n. 10/E del 24 febbraio 2023.

PROVVEDIMENTI

- ✓ **Modifiche al provvedimento in tema di emissione e ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabili nel territorio dello Stato ([Provvedimento n. 105669/2024 dell'8 marzo 2024](#))**

L'Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 105669 dell'8 marzo 2024 ha introdotto, a partire dal 20 marzo 2024, la possibilità per tutti i contribuenti (dunque non soltanto per i consumatori finali, come previsto dal D.L. 145/2023, ma a tutti i soggetti passivi IVA) di avvalersi del servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici più agevolmente, senza la necessità di sottoscrivere un accordo di servizio.

L'Agenzia delle Entrate precisa inoltre che:

- (i) i file delle fatture elettroniche possono essere memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento o fino alla definizione di eventuali giudizi, per finalità di controllo;
 - (ii) la possibilità, per gli enti non commerciali, di registrare, come già avviene per i soggetti passivi IVA, un indirizzo telematico (PEC o codice destinatario) presso cui ricevere le fatture elettroniche;
 - (iii) il consumatore finale non può delegare ad un intermediario l'accesso al servizio di consultazione.
- ✓ **Modifica delle informazioni da trasmettere per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e successive modificazioni ([Provvedimento n. 125654/2024 del 14 marzo 2024](#))**

Con il provvedimento n. 125654 del 14 marzo 2024, l'Agenzia delle Entrate ha modificato alcune informazioni contenute nel modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche (LIPE). In particolare, è stata aggiornata la soglia prevista per il versamento

minimo dell'IVA periodica che, con il D.Lgs. n. 1/2024, è stata innalzata da 25,82 a 100,00 euro. Viene, inoltre, modificata la dicitura del rigo VP10, che da "Versamenti auto UE" muta in "Versamenti auto F24 elementi identificativi".

CIRCOLARI

- ✓ **Novità in materia di reddito di lavoro dipendente ([Circolare n. 5/E del 7 marzo 2024](#))**

L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 5/E del 7 marzo 2024, ha fornito i primi chiarimenti sulle novità introdotte in tema di reddito di lavoro dipendente dalla Legge di Bilancio 2024 e dal D.L. n. 145/2023, in particolare sulla nuova disciplina dei *fringe benefit*.

Tra le principali novità vi è la possibilità di agevolare, attraverso l'erogazione diretta o il rimborso delle somme, le spese per l'affitto o quelle per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Su tale punto, Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

- (i) occorre fare riferimento alla nozione di "*abitazione principale*", già prevista in tema di detrazioni (artt. 15, comma 1 lett. b) e 16 del TUIR), la quale considera "*il luogo in cui il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente*";
- (ii) con riferimento alle spese per l'affitto rileva il canone risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato e pagato durante l'anno;
- (iii) il datore di lavoro deve acquisire e conservare la documentazione rilevante oppure, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

- ✓ **Rifiuto delle cessioni dei crediti successive alla prima già accettate ([Circolare n. 6/E dell'8 marzo 2024](#))**

La Circolare n. 6/E dell'8 marzo 2024 dell'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti riguardo la procedura da seguire nel caso in cui si verifichi un rifiuto delle cessioni dei crediti successive a quella già accettata, in conformità con l'art. 121 del Decreto Rilancio.

La Circolare affronta la questione dell'annullamento delle cessioni dei crediti accettate per errore dal cessionario successive alla prima, nel caso in cui:

- (i) la cessione sia stata accettata per errore dal cessionario, che, invece, intendeva rifiutarla;
- (ii) il cedente e il cessionario, dopo l'accettazione della cessione da parte di quest'ultimo, intendano annullare la comunicazione della cessione del credito effettuata sulla "*Piattaforma cessione crediti*".

Si sottolinea, nella Circolare, che l'Agenzia delle Entrate non è coinvolta nel rapporto privato tra cedente e cessionario e può intervenire solo su richiesta delle parti interessate. Di conseguenza, in tali circostanze, cedente e cessionario devono presentare una richiesta formale all'Agenzia delle Entrate per il "*rifiuto*" della cessione del credito già accettata, seguendo le indicazioni fornite nella Circolare e utilizzando il modello allegato alla stessa.

AGGIORNAMENTO GIURISPRUDENZIALE

✓ **Conferimento di immobile in società estera - Imposta in misura fissa - Condizioni - Sede legale estera - Esterovestizione – Esclusione (Corte di Cassazione, Sent. n. 5924 del 5 marzo 2024)**

Con la sentenza n. 5924, depositata in data 5 marzo 2024, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito al riconoscimento di esterovestizione di una società avente nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione (da intendersi come luogo in cui si svolge in concreto la direzione e gestione dell'attività di impresa e dal quale promanano le relative decisioni) che localizzi la propria residenza fiscale all'estero al solo fine di fruire di una legislazione tributaria più vantaggiosa.

Nel caso di specie, la ricorrente aveva ricevuto degli avvisi di liquidazione che contestavano l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa relativamente all'operazione di conferimento in società, con sede a Londra, di beni immobili dietro attribuzione di azioni. L'Agenzia delle Entrate pretendeva l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale, sulla base del presupposto che la società non doveva essere qualificata come società inglese, ma come italiana, riconoscendo nel caso di specie il verificarsi di un'ipotesi di esterovestizione.

La Corte di Cassazione, ha chiarito che il riconoscimento della pratica abusiva ricorre quando il meccanismo posto in essere dalla società:

- (i) abbia come risultato l'ottenimento di un vantaggio fiscale la cui concessione sarebbe contraria all'obiettivo perseguito dalle norme; e
- (ii) da un insieme di elementi oggettivi risulti che lo scopo essenziale dell'operazione si limiti all'ottenimento di tale vantaggio fiscale.

In merito all'onere probatorio dell'esterovestizione, la Corte ha statuito che quest'ultimo grava sull'Agenzia delle Entrate, alla quale è però consentito assolverlo mediante una presunzione favorevole in presenza di alcuni indici, con conseguente onere per il contribuente di vincere tale presunzione. Nel caso di specie la Corte di Cassazione ha ritenuto provato da parte dell'Agenzia delle Entrate il fatto che la sede legale della società a Londra fosse solo fittizia e finalizzata a conseguire un indebito vantaggio tributario, non rinvenendosi alcun collegamento effettivo tra la società e lo stato estero.

La mera domiciliazione formale come sede legale in altro Stato non comporta l'applicabilità dell'imposta di registro in misura fissa, qualora nell'altro Stato manchi una sede effettiva ed una qualsivoglia attività economica svolta in detto Stato.

✓ **Il meccanismo dell'esportazione abituale altera la regola ordinaria (Corte di Cassazione, Sent. n. 5778 del 4 marzo 2024)**

Con la sentenza n. 5778, depositata in data 4 marzo 2024, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla detraibilità dell'IVA da parte del soggetto esportatore abituale. La Corte statuisce che il meccanismo dell'esportazione abituale altera la regola ordinaria, sulla quale incide l'art. 60 del Decreto IVA, nel senso che, in caso di splafonamento,

il soggetto passivo si identifica come il cessionario poiché è colui che deve versare l'IVA al posto del cedente. Tale circostanza determina l'insorgere del credito IVA che, poi, il contribuente può detrarre, riportare in eccedenza o chiedere a rimborso.

Nel caso di specie, alla società ricorrente, qualificabile come esportatore abituale ai sensi dell'art. 8, lettera c), del Decreto IVA, era stato notificato un avviso di accertamento che contestava la violazione di acquisto o importazione di merci e servizi senza pagamento dell'imposta in mancanza dei presupposti per l'utilizzo del *plafond* IVA disponibile. La società, dopo aver versato imposta e sanzioni, aveva presentato istanza di rimborso dell'imposta versata per esercitare il diritto alla detrazione della stessa ex art. 60, comma 7, del Decreto IVA. All'istanza di rimborso della contribuente faceva seguito il silenzio rifiuto dell'Agenzia delle Entrate, che la contribuente provvedeva ad impugnare.

La Corte di Cassazione ha chiarito che in caso di *splafonamento* il soggetto passivo è titolare del diritto alla restituzione dell'imposta versata all'Erario per acquisti in sospensione d'imposta oltre il *plafond*, sottolineando che tale conclusione risponde al principio fondamentale di neutralità dell'imposizione fiscale per tutte le attività economiche (in base al quale il produttore di beni non deve restare inciso da un'imposta di consumi che per sua natura deve gravare solo sul consumatore finale).

UNIONE EUROPEA

✓ **Principi di neutralità dell'IVA e di proporzionalità ostativi alla normativa nazionale (Corte di Giustizia UE, sez. VII, n. C-341/22 del 7 marzo 2024)**

Con la sentenza depositata il 7 marzo 2024, causa C-341/2022, la Corte di Giustizia UE ha stabilito che gli artt. 9 e 167 della Direttiva 2006/112/CE (la "**Direttiva IVA**") non consentono di negare la qualifica di soggetto passivo e il diritto alla detrazione dell'IVA, qualora, l'importo delle operazioni effettuate, rilevanti ai fini dell'imposta, non raggiunga la soglia stabilita da una normativa nazionale sulla base delle attività patrimoniali di cui il soggetto dispone (i.e. disciplina italiana sulle società di comodo).

Il caso esaminato riguarda una società, a cui l'Agenzia delle Entrate ha negato il diritto alla detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti nel 2009. Per tre periodi d'imposta consecutivi (2006, 2007 e 2008), infatti, tale soggetto aveva effettuato operazioni rilevanti ai fini IVA per un importo inferiore all'ammontare al di sotto del quale le società sono ritenute "non operative".

Si ricorda che ai fini IVA, l'art. 30, comma 4, della L. n. 724/1994 preclude alle società considerate di comodo:

- (i) il rimborso del credito IVA, la sua compensazione nel modello F24 o la cessione a terzi, alle società che risultano di comodo per il periodo d'imposta con riferimento al quale il credito viene esposto in dichiarazione;
- (ii) la compensazione del credito IVA anche con il debito IVA delle successive liquidazioni periodiche alle società di comodo che per tre periodi d'imposta consecutivi

non effettuino operazioni rilevanti ai fini IVA per un importo almeno pari ai ricavi minimi presunti.

La Corte di Giustizia dell'UE ha ritenuto la disposizione non compatibile con la Direttiva IVA sotto un duplice profilo:

- (i) in primo luogo, per l'incompatibilità con le nozioni di "soggettività passiva IVA" e "attività economica" (art. 9 della Direttiva IVA); ed
- (ii) in secondo luogo, per l'incompatibilità con il diritto alla detrazione (art. 167 della Direttiva IVA) e il principio di neutralità.

✓ **Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto (IVA) (Corte di Giustizia UE, sez. VII, n. C-606/22 del 21 marzo 2024)**

Nella sentenza relativa alla causa C-606/2022, depositata in data 21 marzo 2024, la Corte di Giustizia UE, ha stabilito che l'Agenzia delle Entrate non può opporre il diniego del rimborso dell'IVA addebitata in eccesso solo per la circostanza in cui il soggetto passivo non abbia documentato le relative operazioni con fattura, avendo emesso scontrini mediante un registratore di cassa.

Costituisce eccezione il caso in cui la stessa Agenzia delle Entrate, eccepisca l'arricchimento senza causa del soggetto passivo, dimostrando che l'onere economico derivante dall'imposta indebitamente riscossa è stato integralmente neutralizzato.

Il caso riguardava un operatore economico polacco, il quale in conformità all'interpretazione inizialmente sostenuta dall'amministrazione finanziaria polacca, aveva applicato alle prestazioni rese un'aliquota IVA al 23% (in luogo di quella ridotta). Trovando applicazione l'aliquota ridotta pari all'8% l'operatore economico polacco ha provveduto a richiedere a rimborso l'imposta addebitata in eccesso, mediante rettifica delle dichiarazioni IVA presentate.

Tale rimborso veniva negato, in base al fatto che l'ordinamento polacco prevedeva la possibilità di rettificare imponibile e IVA attraverso la corrispondente modifica di una fattura originariamente emessa, circostanza che, nel caso di specie, non si era verificata.

La Corte di Giustizia UE ha ritenuto che il diniego di rimborso si ponga in contrasto con i principi di effettività e di parità di trattamento. In particolare, con riferimento a quest'ultimo, l'applicazione di un'aliquota superiore a quella adottata dai concorrenti, senza possibilità di recupero della stessa, avrebbe potuto condurre a una riduzione del margine di profitto nel caso in cui il soggetto passivo avesse voluto mantenere prezzi competitivi.

ASSONIME

✓ **Circolare 5/2024 - I nuovi regolamenti sugli aiuti di Stato *de minimis* e sugli aiuti *de minimis* per i servizi di interesse economico generale**

La Circolare n. 5 del 2024 illustra i nuovi regolamenti della Commissione Europea sugli aiuti di Stato *de minimis*, che, in considerazione della loro modesta entità, sono esonerati

dal controllo degli aiuti di Stato in quanto ritenuti senza incidenza sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri.

Il regolamento *de minimis* n. 2023/2831 e il regolamento sugli aiuti *de minimis* per imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (SIEG) n. 2023/2832 sostituiscono i precedenti regolamenti scaduti il 31 dicembre 2023 e si applicheranno fino alla fine del 2030.

La principale novità dei due regolamenti consiste nell'aumento dei massimali di aiuto per impresa unica, che consente attualmente alle imprese di poter usufruire, nell'arco di tre anni, di un massimale di 300.000 euro per gli aiuti *de minimis* di cui al regolamento generale e di 750.000 euro per gli aiuti *de minimis* SIEG.

Sono stati inoltre modificati, anche allineando maggiormente i due regolamenti, le modalità di calcolo dei massimali di aiuto, l'ambito di applicazione e gli obblighi di trasparenza.

Il presente documento ha solo scopo informativo e non costituisce parere professionale.

Per informazioni: info@5lex.it